



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

Le misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in materia di transizione energetica ed ecologica e di valutazione di impatto ambientale

**La nuova procedura di VIA veloce prevista dal
D.L. n. 77 /2021: le principali novità**

a cura di Carmen Iuvone

21 settembre 2021

FormezPA

Il procedimento di V.I.A. e la sua derivazione comunitaria

Definizione : art. 5 comma 1, lett. b) D.lgs.n.152 del 2006, cd. Codice dell' ambiente

Per valutazione di impatto ambientale si intende *«il procedimento che comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione ed autorizzazione del progetto».*

Oggetto - progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Finalità proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, garantire un corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici).

Il procedimento di V.I.A. e la sua derivazione comunitaria

La disciplina europea sulla VIA è codificata in modo organico dalla **direttiva 2011/92/CE del Parlamento europeo**.

I principi europei di precauzione e prevenzione

D.lgs. n. 104 del 2017 – recepimento delle modifiche apportate dalla **direttiva 2014/52/UE**

La Commissione europea, in data 12 febbraio 2020, ha avviato, con una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE, una **procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2019/2308)**, per non conformità alla normativa europea in materia di VIA.

Ad avviso della Commissione, la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE non è stata correttamente recepita dal d.lgs. n. 152 del 2006 e dal successivo d.lgs. n. 104 del 2017.

La procedura di infrazione 2019/2308 è stata in seguito archiviata come risulta dal **comunicato del 24 febbraio 2021 del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 cd. «decreto Semplificazioni»

Art. 50 - La razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale

accelerazione delle procedure e riduzione dei termini previgenti

creazione di una disciplina specifica in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'Energia e il clima (PNIEC).

Diverse le modifiche finalizzate ad allineare la disciplina nazionale a quella europea anche al fine di superare la procedura di infrazione n. 2019/2308

Per ulteriori approfondimenti dell'argomento si rinvia al webinar tematico del 9 febbraio 2021 su EventiPA

Il procedimento di V.I.A. e la sua derivazione comunitaria. La giurisprudenza costituzionale

Corte costituzionale sentenza n. 198 del 2018, *La VIA ha una duplice valenza: **istituto comunitariamente necessitato**, essa ha rappresentato, sin dalle sue origini, uno strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti di un'attività antropica sulle componenti ambientali e di conseguenza sulla stessa salute umana, in una prospettiva di sviluppo e garanzia di valori costituzionali. Descritta dall'art. 5 cod. ambiente, **la VIA ha giuridicamente una struttura anfibia**: per un verso conserva una **dimensione partecipativa e informativa**, volta a coinvolgere e far emergere nel procedimento amministrativo i diversi interessi sottesi alla realizzazione di un'opera ad impatto ambientale; per un altro, possiede una **funzione autorizzatoria** rispetto al singolo progetto esaminato. (considerato in diritto, par. 5.2).*

*L'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al **valore della tutela ambientale** (sentenze n. 225 e 234 del 2009) che **nella disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale.***

Il Codice dell'ambiente è espressione della **competenza statale in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.** (Corte costituzionale sentenza n. 218 del 2017).

La giurisprudenza amministrativa sulla VIA

*Procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, **trattasi di un procedimento di valutazione ex ante** degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile.*

*Essa mira a stabilire e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di detti obiettivi di salvaguardia, gli **effetti sull'ambiente di determinate progettualità**»*

Consiglio di Stato, sez. II, n. 05379/2020 del 7.9.2020

La giurisprudenza amministrativa sulla VIA

Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1783:

«Natura discrezionale e ampia latitudine della discrezionalità esercitata dall'amministrazione in sede di v.i.a.

L'amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica *tout court* sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (tra le tante, Cons. Stato, sez. quinta, 22 marzo 2012, n. 1640; sezione sesta, 13 giugno 2011, n. 3561; sezione quinta, 17 gennaio 2011, n. 220; sezione quarta, 5 luglio 2010, n. 4246; Corte giustizia, 25 luglio 2008, c – 142/07)». (punto 5 in diritto)

Il giudice amministrativo, in sede di contenzioso, non può sostituirsi all'Amministrazione ma può verificare l'attendibilità delle valutazioni dell'amministrazione sotto il profilo della correttezza con riferimento al criterio tecnico prescelto e al procedimento applicativo.(Consiglio di stato, sez. VI, 23 dicembre 2013, n. 6263; T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sez. IV, 14 settembre 2012, n. 1554)

Piano Nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e procedure di VIA

Nel testo del PNRR trasmesso all'UE viene evidenziata la necessità di una profonda semplificazione delle norme in materia ambientale e, in particolare delle disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale.

Si prevede di sottoporre le opere del PNRR ad una speciale VIA statale che assicuri una velocizzazione dei tempi di conclusione del procedimento, demandando ad una apposita Commissione lo svolgimento delle valutazioni in questione attraverso modalità accelerate, come già previsto per il **Piano nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC 2030)**.

Nello stesso piano si evidenzia, inoltre, che il coordinamento tra PNRR e Piani nazionali in materia di energia e cambiamento climatico potrà essere assicurato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica, istituito con il **D.L. n. 22 / 2021** al quale partecipano, oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Per approfondimenti ulteriori: dossier 26.7.2021 Vol. I D.L. 77/2021 – A.S. 2332 Senato della Repubblica - Camera dei Deputati p.108-109

Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77: il nuovo decreto semplificazioni.

D.L. 77/2021 *Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure* convertito in legge n. 108/2021(G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, n.26).

Articoli 17 – 28

Finalità

- integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del PNIEC al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR;
- operare un intervento di semplificazione sulla disciplina VIA e VAS(valutazione ambientale strategica)

Art. 17 Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR - PNIEC

Art.17, comma 1 lett. a):

riscrive il **comma 2-bis dell'art. 8 del Codice Ambiente** al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione Tecnica PNIEC anche ai progetti del PNRR.

Conseguentemente la Commissione assume la denominazione **di Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC.**

Composizione della Commissione: viene incrementato il numero dei componenti della Commissione VIA PNIEC – PNRR da 20 a 40 in ragione del fatto che viene estesa l'attività della preesistente commissione anche ai progetti attuativi del PNRR

Criteria tecnici e procedurali in materia di valutazioni ed autorizzazioni ambientali art. 8, comma 2-ter, Codice dell'ambiente

Per approfondimenti ulteriori: Servizio del Bilancio del Senato, XVIII legislatura A.S.2332 : «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, luglio 2021, n. 231

Art. 18 Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

D.lgs. n. 152 del 2006: art. 7-bis Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA

comma 2-bis. *Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse **costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.***

La dichiarazione di pubblica utilità attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative .

Art. 19 - Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva.

La norma modifica e integra le discipline relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e alla consultazione preventiva, **artt. 19 e 20 del Codice dell'ambiente**

Le principali modifiche procedurali

Art.19,comma 4: si riduce da 45 a 30 giorni il termine entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

Art. 19, comma 6: l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a ((quarantacinque)) giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Art. 19, comma 7: qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Art. 19 - Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva.

Art. 19, comma 1, lett. b) integra la **disciplina della consultazione preventiva** di cui all'art. 20 del Codice Ambiente, come riscritto dall'art. 50, comma 1, lett.g) del D.L. 76/2020

Articolo 20 Il proponente ha la facoltà' di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali.

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio **parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta progettuale.**

Le richiamate disposizioni si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis* del Codice , cioè quelli esaminati dalla Commissione tecnica PNRR - PNIEC

Art. 20 - Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRRR-PNIEC

La disposizione interviene sulla disciplina per l'emanazione del provvedimento di VIA di competenza statale di cui ai **commi 2 e 2-bis dell'art. 25 del codice dell'ambiente** concernenti rispettivamente i progetti non inclusi nel PNRR-PNIEC e quelli invece inclusi.

Art. 25, comma 2

Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, **entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24**, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente Direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni.

Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad **accertamenti e indagini di particolare complessità** l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della **fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni**, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.

Art. 20 - Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC

La nuova procedure di VIA veloce

La norma modifica i commi 2 e 2-bis dell'art.25 d.lgs. n. 152 del 2006 - Valutazioni degli impatti ambientali e provvedimento di VIA

vengono dimezzati i tempi per il rilascio della VIA per i progetti PNRR-PNIEC

dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria ai 175 della procedura veloce, al netto dei tempi a favore del proponente.

Nomina di una Commissione ad hoc (Commissione tecnica PNRR – PNIEC) dedicato a tempo pieno ed esclusivo allo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria al rilascio della VIA sui progetti PNRR e PNIEC (art. 17)

Affidamento del potere decisionale al direttore della direzione generale competente del MiTE che lo esercita di concerto con il direttore generale competente del Ministero della Cultura

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle [slide di presentazione del decreto legge n.77 del 2021, diffuse dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Decreto semplificazioni. Semplificare per il rilancio. Aggiornate al 28 luglio 2021](#)

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/slide-di-semplificazioni-28_luglio_2021.pdf

Art. 20 - Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRRR-PNIEC

Il termine dei 175 giorni è la risultante dei seguenti termini:

- 15 giorni dall'istanza di avvio del procedimento entro i quali l'autorità competente deve provvedere alla verifica dell'istanza medesima e, quindi, ad attivare la fase di consultazione;
- 130 giorni dall'inizio della fase di consultazione entro cui la Commissione PNRR – PNIEC deve pronunciarsi;
- 30 giorni successivi al parere della Commissione PNRR-PNIEC, entro cui deve essere adottato il provvedimento di VIA (art. 25, comma 2-bis).

Per ulteriori approfondimenti : Servizio del Bilancio del Senato, XVIII legislatura A.S.2332 : «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, luglio 2021, n. 231

Art. 20 - Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC

Poteri sostitutivi

Si prevede una disciplina unitaria, sia per i progetti inclusi nel PNRR – PNIEC che per quelli esclusi, delle procedure da seguire nei casi di inerzia nella conclusione del procedimento e dell'attivazione del potere sostitutivo

Art. 25 ,comma 2 *quater* Codice ambiente

«In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni».

Art. 25 ,comma 2 *ter* Codice ambiente

Rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC

Art. 21 Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico

Riduzione dei termini previsti per i progetti sottoposti alla *cd. fast track*

Art. 24 Codice dell'ambiente

Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere

termine di 30 giorni per i progetti del PNIEC, fondo complementare e PNRR, in luogo del termine generale di sessanta giorni, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico per la consultazione pubblica dei progetti

termine di 15 giorni (e non di 30), per i progetti attuativi del PNRR, del PNIEC ovvero finanziati dal fondo complementare, entro il quale le Amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono presentare le osservazioni e trasmettere i pareri per le modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione da parte del proponente

Art. 22 - Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale - PUA

Art. 27 del Codice dell'Ambiente

Provvedimento unico in materia ambientale

Ambito di applicazione: procedimenti di VIA di competenza statale

Finalità: agevolare la formulazione delle istanze delimitando il contenuto del PUA alle sole autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 dell'art. 22 , richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Il proponente ha la facoltà di richiedere l'esclusione dal procedimento finalizzato al rilascio del PUA, dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo. Sono modificati:

il termine per la pubblicazione dell'avviso al pubblico;

la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all'emissione del PUA che viene spostata temporalmente in avanti, dopo che si è conclusa l'acquisizione delle osservazioni del pubblico.

Misure in materia di VIA regionale

Art.23 Fase preliminare del provvedimento autorizzatorio unico regionale

Nuovo art. 26-bis, Codice dell'ambiente

oggetto: progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

richiesta del proponente: avvio di una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale – PAUR, prima della presentazione dell'istanza di cui all'art 27-bis D. Lgs. n.152/2006

obiettivo: snellire e velocizzare le successive fasi procedurali del provvedimento autorizzatorio unico regionale cui partecipano le amministrazioni coinvolte nella fase preliminare in esame

conferenza di servizi preliminare semplificata (art. 14-bis L. n. 241 del 1990) con tempi che possono essere ridotti fino alla metà, con le medesime amministrazioni ed enti e che consente al proponente di conoscere preventivamente le condizioni per l'approvazione del progetto

finalità: migliorare la qualità progettuale e degli studi di impatto ambientale, con riferimento alle metodologie e alle soluzioni adottate

Provvedimento autorizzatorio unico regionale art. 24

Breve inquadramento modifiche art. 27-*bis* del Codice dell'Ambiente.

La procedura del PAUR viene attivata su istanza del proponente nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

Le modifiche introdotte sono principalmente finalizzate a fornire precisazioni sulle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale art. 24

Breve inquadramento modifiche art. 27-bis Codice dell'Ambiente

comma 3- eliminazione del termine «adeguatezza» che nella prassi applicativa non è sempre stato di agevole interpretazione per definire l'attività da svolgere

L'autorità competente deve effettuare la valutazione della **completezza della documentazione presentata dal proponente**

comma 4 – si amplia la portata delle osservazioni del pubblico

comma 5 – le integrazioni documentali che l'autorità competente può richiedere possono riguardare anche i titoli abilitativi compresi nel PAUR

comma 7 – la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e **l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.**

Provvedimento autorizzatorio unico regionale art. 24

Breve inquadramento modifiche art. 27-bis Codice dell'Ambiente

comma 7-bis - Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un **livello progettuale esecutivo**, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

comma 7-ter Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto - Art. 25

La norma integra gli **articoli 6 e 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006** al fine di individuare con certezza l'autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale.

Art. 6, comma 10-bis Codice dell'ambiente: Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto **all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 cd. preavviso di rigetto.**

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, **prima della formale adozione di un provvedimento negativo** comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Fase di contraddittorio, la comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti

Il preavviso di diniego è un atto endoprocedimentale di natura predecisoria, non autonomamente impugnabile, che avverte l'istante dei motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda, invitandolo a presentare le proprie osservazioni.

Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto - Art. 25

A quali procedimenti non si applica il preavviso di rigetto:

Procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 6, comma 6);

Procedimenti di VIA (art. 6, comma 7);

Procedimenti preliminari finalizzati all'individuazione dell'eventuale procedura da avviare in relazione a modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti assoggettati a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA (di cui al comma 9 dell'art. 6);

attività di monitoraggio (disciplinata dall'art. 28)

Per ulteriori approfondimenti : Servizio del Bilancio del Senato, XVIII legislatura A.S.2332 : «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, luglio 2021, n. 231

Interpello ambientale art. 27

Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica **istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.**

La risposta alle istanze deve essere data entro **novanta giorni** dalla data della loro presentazione.

Istituto di consulenza giuridica per garantire criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

Il Ministero della transizione ecologica, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della **sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale** di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.